

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1369

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, SOAVE, PINTO, VELTRONI, AULETA, CANNELONGA,  
CAPECCHI, CHELLA, PETROCELLI, CHERCHI, QUERCIOLO,  
MIGLIASSO, CECI BONIFAZI, DIGNANI GRIMALDI, NICOLINI,  
MANNINO ANTONINO, CIAFARDINI, TOMA**

*Presentata il 5 agosto 1987*

### Nuove norme fiscali per le associazioni sportive

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Conferenza nazionale dello sport, organizzata nel 1982 dal Ministro del turismo e spettacolo, in collaborazione con il CONI, aveva indicato, tra gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo delle attività sportive del nostro paese, la necessità di un serio intervento a favore delle società sportive dilettantistiche, riconosciute come l'organismo portante del movimento sportivo italiano. Nessuno, in quella occasione e negli anni successivi, mise in dubbio questa « centralità » della società sportiva né l'urgenza di provvedimenti per favorirne l'attività e lo sviluppo.

Purtroppo, a distanza di oltre quattro anni dalla Conferenza, si è avuto un solo, parziale intervento (la legge 25 marzo 1986, n. 80) che riguarda una riduzione della ritenuta fiscale (Irpef) per il rimborso-spese e i premi ad alcuni soggetti sportivi (arbitri, giudici, istruttori, allenatori, atleti dilettanti). Tutti gli altri

problemi sono rimasti aperti, anzi si sono aggravati. Se non verranno risolti, il movimento sportivo, nella sua parte più vitale (quello, appunto, delle società dilettantistiche), rischia di subire un grave arretramento. Già i segni sono abbastanza evidenti.

Negli anni passati la tendenza del « fenomeno » sportivo era quella di un crescente sviluppo, quasi un *boom*, con il moltiplicarsi delle società; l'allargamento della base dei praticanti (ormai oltre 11 milioni tra iscritti alle società sportive, alle Federazioni sportive nazionali del Coni, agli Enti di promozione sportiva, alle società amatoriali); l'affermarsi di nuove discipline, un tempo ritenute erroneamente « minori », la caduta di antiche discriminazioni di età, di sesso, di aree geografiche; l'infittirsi di una buona rete di impianti, grazie anche al decisivo impegno degli Enti locali territoriali (in particolare i comuni). Oggi siamo, pur-

troppo, in presenza di episodi che ci segnalano una possibile inversione di tendenza. È vero, come da più parti si sostiene, che il nostro non è più un paese di sportivi « seduti » (allo stadio o davanti alla televisione), come è stato per lungo tempo, ma è anche vero che non possiamo cullarci nel tranquillo ottimismo di ritenere il *trend* costantemente in ascesa. Abbiamo notizie di società sportive che chiudono i battenti, perché « non ce la fanno » a sostenere i pesi — crescenti — di carattere finanziario.

Da un lato sono aumentate le spese di carattere organizzativo, comprese le tasse federali, le iscrizioni ai vari campionati, le trasferte, quelle di gestione e quelle « correnti »; dall'altro non cessano di produrre effetti negativi i gravi oneri di carattere fiscale, tributario ed amministrativo. Tutto questo rischia di soffocare la vita delle società, di ingabbiarle in pratiche defatiganti, di distogliere i dirigenti dall'organizzazione dell'attività sportiva. Si tratta di una seria minaccia per quel bene prezioso che è il volontariato. Ci sono poi difficoltà e oneri per far fronte alle norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive, i crescenti problemi per la gestione e l'uso degli impianti, i non facili rapporti con la scuola; il contenzioso da tempo aperto con gli istruttori (come strascico di questioni lasciate insolute dalla legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo). Tutto questo fa comprendere come soltanto un grande amore per lo sport (una vera e propria « passione ») sorregga la decisione di molti dirigenti di continuare ad impegnarsi e malgrado tutto a tenere in vita la propria società, rinnovando la partecipazione alle manifestazioni sportive e programmando di nuove.

A lungo così non si può, però, continuare. Occorre sul serio predisporre una serie di interventi a favore delle società sportive dilettantistiche, di cui da troppo tempo si parla, senza che si sia approdati a qualche risultato positivo. Ricordavamo prima la Conferenza nazionale del 1982, ma anche successivamente si è discusso

su questi benefici. Circa due anni fa, l'allora Ministro del turismo e spettacolo Lelio Lagorio predispose un'ipotesi di disegno di legge, che prevedeva una serie di norme proprio in questa direzione, norme che anche da parte nostra vennero considerate degne della massima attenzione e in larga parte condivisibili. Purtroppo, il disegno di legge è rimasto alla fase delle intenzioni o meglio di una « bozza », circolata negli ambienti sportivi e in quelli politici, senza raggiungere il traguardo della presentazione al Consiglio dei ministri. Appena insediato, il nuovo ministro Nicola Capria rinnovò il proposito di promuovere un'iniziativa governativa in questa direzione, come insistentemente richiesto dal movimento sportivo e dagli organismi dirigenti dello sport italiano, a tutti i livelli, anche i più alti. Recentemente, nel presentare il decreto-legge sugli impianti sportivi, l'onorevole Capria nuovamente manifestò la volontà di far seguire questo provvedimento da altri interventi a favore dello sport, primo fra tutti quello di cui parliamo in questa proposta di legge.

Non possiamo che sperare che i fatti siano conseguenti ai propositi. Non vorremmo che una volta stanziati i miliardi per allestire gli stadi, in modo da ospitare degnamente i Campionati mondiali di calcio del 1990, il Governo ritenesse di aver assolto i suoi doveri nei confronti dello sport. Urgono, invece, tutte le altre misure che riguardano non solo lo sport-spettacolo (verso il quale pure è necessario avere un occhio di riguardo, ma che non può e non deve assorbire tutto l'impegno a favore dell'attività sportiva), ma anche e soprattutto quello praticato, di « base », come a volte si suole chiamarlo.

Considerato che questi interventi debbono essere i più tempestivi possibili e che un'iniziativa parlamentare può fungere anche da stimolo al Governo, abbiamo ritenuto opportuno predisporre la presente proposta di legge che prevede una serie di norme che, se attuate, darebbero sicuramente una consistente boccata

d'ossigeno al movimento sportivo del nostro paese e, in particolare, a quella sua cellula fondamentale rappresentata dalle società sportive. L'articolato riguarda, appunto, benefici di diversa natura. Stabiliendo intanto un principio fondamentale: i proventi conseguiti dalle società e associazioni sportive non aventi scopo di lucro, che svolgono attività dilettantistica e sono affiliate alle Federazioni nazionali e/o agli Enti di promozione sportiva, non sono soggetti all'Iva, all'Irpef e all'Ilor per i proventi conseguiti in occasione di manifestazioni sportive, organizzate per la raccolta di fondi a loro esclusivo interesse. È rilevante aver incluso, in questa norma, i proventi derivati da riprese televisive e sponsorizzazioni. Benefici si prevedono nell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni e di quelle comunali sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e sulle forme pubblicitarie comunque effettuate dalle società soprari-cordate, se volte alla propaganda sportiva e a diffondere la conoscenza dei benefici della pratica sportiva; per i contratti concernenti l'acquisizione, l'alienazione e la permuta di beni immobili, sempre rela-

tivi all'attività sportiva. Questa norma vale anche per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti sportivi; per le rendite catastali. Com'è noto, nell'applicazione delle imposte, la legislazione vigente opera una differenziazione tra società (anche sportive) che effettuino o no una attività commerciale. La presente proposta di legge mantiene ovviamente questo diverso trattamento, ma introduce una differente normativa per le società e le associazioni che nel corso dell'anno abbiano conseguito complessivamente (tra attività commerciali e no compresi i contributi di enti pubblici e privati) introiti non superiori a 100 milioni.

C'è unanimità tra tutte le forze sportive e nell'insieme dell'opinione pubblica che si interessa di questi problemi, nel sostenere l'urgenza e la necessità di aiutare le società sportive dilettantistiche a proseguire la loro proficua attività e a svilupparla. La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione intende rispondere a questa esigenza; riteniamo possa riscuotere l'interesse e l'approvazione degli onorevoli deputati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Definizione di associazione sportiva).*

1. Sono definite associazioni sportive le società, gli enti, i circoli, le associazioni, i gruppi, i centri, comunque costituiti ed organizzati, che abbiano per scopo la organizzazione dei mezzi e dei servizi necessari per la partecipazione dei propri associati alla attività sportiva, sia agonistica che ricreativa promozionale, costituente lo scopo dell'associazione medesima.

## ART. 2.

*(Norme fiscali).*

1. I proventi conseguiti dalle società ed associazioni sportive non aventi scopo di lucro, che svolgano attività sportive dilettantistiche, e affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, in occasione di manifestazioni sportive organizzate per la raccolta dei fondi nel loro esclusivo interesse, compresi quelli derivanti da riprese televisive e da sponsorizzazioni, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

## ART. 3.

*(Base imponibile dell'imposta sugli spettacoli).*

1. Le somme comunque percepite per le manifestazioni sportive organizzate dai soggetti di cui all'articolo 1, a titolo di sponsorizzazione o per altre prestazioni accessorie o comunque effettuate in occasione delle manifestazioni stesse, com-

presi i corrispettivi derivanti da riprese o trasmissioni televisive, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Per le somme ed i corrispettivi di cui al comma 1 l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli sportivi di cui al n. 2 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del due per cento.

#### ART. 4.

##### *(Esoneri e detrazioni fiscali).*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che effettuano anche attività commerciali e che in un anno abbiano conseguito entrate di qualsiasi natura, compresi introiti non aventi natura commerciale quali i contributi di enti pubblici e privati e le quote associative, in misura non superiore a cento milioni di lire:

a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura, fermi restando gli eventuali obblighi di emissione delle ricevute e degli scontrini fiscali;

b) sono esonerati dagli obblighi di registrazione degli acquisti e delle importazioni;

c) devono numerare progressivamente e conservare le fatture e le bollette doganali recanti addebito di IVA e devono, altresì, conservare tutti gli altri documenti comunque comprovanti i costi sostenuti;

d) devono annotare nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare globale giornaliero delle entrate di cui sopra, distinte tra quelle imponibili e non imponibili ai fini dell'imposta sul reddito, annotando al-

tresi distintamente e separatamente per aliquota applicabile i corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 i costi e gli oneri deducibili agli effetti della imposta sul reddito sono determinati a norma dell'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'imposta sul valore aggiunto afferente agli acquisti ed alle importazioni, è detraibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi soggetti alla detta imposta e l'ammontare complessivo di tutte le entrate conseguite. Le liquidazioni ed i versamenti periodici della imposta sul valore aggiunto sono effettuati in base alle entrate ed ai costi relativi a ciascun trimestre, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

3. Ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto a norma del comma 2 non si tiene conto dei corrispettivi soggetti al regime di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, né degli acquisti e delle importazioni afferenti ai corrispettivi medesimi.

4. Il regime semplificato di cui al presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare sulle entrate indicate nel comma 1 non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio. Resta salva la facoltà di optare per i regimi ordinari, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione annuale relativa al primo anno di ciascun triennio.

5. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono l'esercizio di attività commerciali possono fruire per il primo anno del regime previsto dal presente articolo qualora ritengano di conseguire entrate non superiori a cento milioni di lire dandone comunicazione con la dichiarazione di inizio attività.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno effetto a partire dal primo periodo di imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 5.

*(Imposta sulle successioni e donazioni.  
Imposta comunale sulla pubblicità).*

1. Nell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione.

2. Sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni le forme pubblicitarie, comunque effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2, volte alla propaganda sportiva o a diffondere la conoscenza dei benefici della pratica sportiva.

## ART. 6.

*(Regime fiscale delle alienazioni  
di immobili delle società sportive).*

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, gli atti ed i contratti relativi all'acquisizione, all'alienazione ed alla permuta di beni immobili relativi all'attività sportiva, nonché gli atti ed i contratti posti in essere per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione di impianti sportivi, sono soggetti all'imposta di registro nella misura agevolata prevista per l'edilizia economica e popolare e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

2. L'imposta sul valore aggiunto, se dovuta per gli atti e i contratti di cui al comma 1, ivi compresi gli appalti di costruzione, è stabilita nella misura del due per cento.

## ART. 7.

*(Regime fiscale delle rendite catastali  
di immobili adibiti ad uso sportivo).*

1. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, le rendite catastali degli immobili destinati

totalmente allo svolgimento delle attività sportive e di proprietà dello Stato, degli enti pubblici territoriali, del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali da esso riconosciute, degli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, nonché delle società ed associazioni sportive di cui all'articolo 2 affiliate alle Federazioni o agli Enti sopra citati, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile.

2. Ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, gli immobili totalmente destinati all'attività sportiva sono equiparati alle scuole per i soggetti di cui all'articolo 2.

#### ART. 8.

*(ConSORZI).*

1. È consentita la costituzione di consorzi fra più associazioni sportive.

2. Tali consorzi sono ammessi a tutti i benefici e devono rispettare tutti i requisiti di cui alla presente legge.

#### ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge valutato in lire 1.500 milioni annui si provvede per gli esercizi finanziari 1987, 1988, 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.